

VERBALE
IPOPESI DI ACCORDO

CR

MA

AL

In data 17 settembre 2012, presso la sede di Roma della Società Almaviva S.p.A., si sono incontrati:

- la Direzione Aziendale della Società Almaviva S.p.A.
e
- le RSU della sede di Roma

per la definizione del nuovo assetto organizzativo dell'area "Service Control Room" (di seguito: SCR) della sede aziendale di Roma, via dello Scalo Prenestino.

PREMESSO CHE

- L'evoluzione delle tecnologie, unitamente agli andamenti tariffari del mercato che determinano la necessità di maggiore efficienza ed efficacia, richiedono un profondo rinnovamento del modello operativo di gestione dei data center;
- Il nuovo modello operativo deve abilitare la capacità di intervento con competenze di alto profilo tendenzialmente h24 per 365 giorni l'anno, facendo evolvere le figure addette al monitoraggio dei sistemi ed al primo livello di intervento e contestualmente aumentando l'interscambiabilità delle risorse all'interno dei verticali tecnologici.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. La premessa costituisce parte integrante del presente accordo.
2. La disciplina prevista dal presente accordo riveste carattere sperimentale per la durata di sei mesi a decorrere dal 1° ottobre 2012. Le parti si incontreranno nel corso del mese dicembre 2012 per una prima verifica degli effetti dell'accordo e dell'assetto organizzativo.
3. L'area SCR interessata dal presente accordo sarà composta, a regime (ottobre 2012), da n. 15 dipendenti operatori e n. 110 dipendenti sistemisti.

I dipendenti con funzione di operatore sono attivi sulle seguenti piattaforme:

- BI (7 risorse)
- ESP (4 risorse)
- SAP (4 risorse).

Le attività sulle restanti piattaforme saranno svolte da personale esterno.

Sh

AL
CR
MA

4. Nei confronti dei dipendenti impiegati sulle predette piattaforme, troveranno applicazione i seguenti regimi orari:

- A) OPERATORI - articolazione a turni avvicendati 7/24. Ciascun gruppo sarà composto da non meno di otto persone. L'Azienda assicurerà l'omogeneizzazione delle articolazioni dei turni per tutta la sede.
- B) SISTEMISTI - Al fine di assicurare la necessaria copertura dalle ore 6,00 alle ore 20,36, i lavoratori, a rotazione (di norma, al massimo una settimana ogni quattro, ad eccezione del gruppo "schedulazione" che mantiene la turnazione in essere) e ferma restando l'articolazione su cinque giorni settimanali, osserveranno un orario a turni avvicendati su due fasce orarie:

TURNO "1"

M.: ore 6,00-13,36;

P.: ore 12,24-20,00.

TURNO "2"

M.: ore 7,00-14,36;

P.: ore 13,00-20,36.

Il ritardo massimo consentito sarà di 20 minuti, che verranno recuperati nella stessa giornata.

Nelle settimane in cui non effettueranno la turnazione, i lavoratori continueranno ad osservare l'orario giornaliero ordinario.

Lo sviluppo dei turni sarà effettuato, per le diverse piattaforme, tenendo conto delle competenze tecnologiche delle risorse coinvolte, delle quali si riporta di seguito l'elenco e la composizione numerica alla data di avvio del nuovo assetto:

- Backup: 5 risorse su turno 2;
- IFS - Servizi di base (DNS, DC, AD, DHCP): 7 risorse su turno 2;
- Linux: 12 risorse su turno 1;
- Microstrategy-BO: 4 risorse su turno 2;
- Oracle: 6 risorse su turno 1;
- SAP: 6 risorse su turno 1;
- SQL Server: 4 risorse su turno 1;
- Storage: 4 risorse su turno 2; *Sch*
- Tivoli (Monitoraggio): 7 risorse su turno 2;
- VMWare: 5 risorse su turno 2;
- Windows: 19 risorse su turno 1.

- **RESPONSABILI DI AREA**: 8 RISORSE SU TURNO 2 *Sch MA Ah ER*

Lo schema dettagliato dell'articolazione dei turni per il mese di ottobre 2012 è allegato al presente accordo.

Nelle ore e nei giorni non coperti dalla turnazione di cui sopra, il servizio sarà assicurato tramite l'istituto della reperibilità che, di norma, non riguarderà i lavoratori impiegati sui turni nella settimana di riferimento. Al riguardo, fino ad eventuale armonizzazione dei trattamenti a valere per

Sch


ER

l'intero perimetro aziendale, troverà per tutti applicazione la regolamentazione prevista dalla normativa ex-Almaviva TSF.

5. Nei confronti di tutto il personale, trovano applicazione i trattamenti definiti con accordo Almaviva del 30 marzo 2011, ad eccezione della "indennità di perdita della gestione autonoma dell'orario", riconosciuta a tutto il personale di 7° categoria e al solo personale di 6° categoria cui si applicano i trattamenti Almaviva (componente Almaviva S.p.A. prima della fusione per incorporazione con Almaviva TSF). Di conseguenza, nei confronti dei lavoratori ex-Almaviva TSF inquadrati nella 6° categoria, non vi saranno variazioni di trattamento normativo.
6. In caso di ricorso all'istituto della reperibilità, fino ad eventuale armonizzazione dei trattamenti a valere per l'intero perimetro aziendale, troverà applicazione la regolamentazione prevista dalla normativa ex-Almaviva TSF. Il ricorso al predetto istituto sarà comunque oggetto di monitoraggio tra le parti.
7. L'Azienda effettuerà specifici interventi formativi nei confronti degli operatori al fine di accrescerne la professionalità e la competenza tecnica.
8. Resta inteso che, per tutto quanto non esplicitamente previsto dal presente accordo, continueranno a trovare applicazione le normative in essere.

Letto, confermato e sottoscritto.

ALMAVIVA S.P.A.



RSU

